



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **88** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.U.C. DI ARNAGO QUALE QUOTA IN COMPARTECIPAZIONE A SOSTEGNO ONERI PER INCENTIVAZIONE PRESENZA DI STRUTTURE COMMERCIALI DI PRESIDIO E SERVIZIO IN ZONA DECENTRATA.**

L'anno **duemilaquindici** addì **cinque** mese di **maggio** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GASPERINI ALBERTO	- VICE SINDACO	Assente giustificato
ANDREIS FRANCO	- ASSESSORE	Assente ingiustificato
ZANELLA GIULIANO	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.U.C. DI ARNAGO QUALE QUOTA IN COMPARTECIPAZIONE A SOSTEGNO ONERI PER INCENTIVAZIONE PRESENZA DI STRUTTURE COMMERCIALI DI PRESIDIO E SERVIZIO IN ZONA DECENTRATA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come con il Presidente dell'A.S.U.C. di Arnago siano stati condivisi alcuni momenti di confronto finalizzati alla definizione di politiche di sostegno della presenza nella frazione, annunciata da tempo la chiusura dell'unico negozio e bar esistente, di strutture di servizio e socializzazione.

Che il sostegno per l'apertura o il mantenimento di esercizi "multiservizi" nelle zone carenti, come evidenzia la Provincia stessa, che ha definito proprie linee di intervento, si è rivelato un efficace strumento per perpetuare il presidio del territorio e contrastare il crescente fenomeno della desertificazione commerciale che interessa anche talune zone della nostra Provincia, come nel caso di specie poteva essere anche per Arnago.

Che il regolamento comunale per la concessione di contributi ad enti ed associazioni, così approvato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 28/04/1997, esecutiva, stabilisce all'art. 11 la possibilità per il Comune di incentivare e per questo sostenere economicamente attività poste in essere in un'ottica di sviluppo culturale e sociale della popolazione, qualità che connotano l'investimento dell'A.S.U.C., di interesse per il territorio e come tale capace di creare ricadute positive generalizzate.

Rilevato che l'A.S.U.C. opera a tutela dei propri beni, in primis quelli forestali, ma non disdegna il sostegno del territorio in senso lato, a vantaggio dei frazionisti, tanto da aver poi avanzato in data 24 aprile 2015 specifica istanza di proposito, intesa a riconoscere al servizio di prossimità presente sul territorio di Arnago una funzione di "servizio sociale", tanto che da parte dell'Amministrazione comunale vi è la piena consapevolezza dell'importanza del servizio reso ai fini del mantenimento di un buon livello della qualità della vita con gratificazione degli abitanti.

Riconosciuto pienamente che in questa sperimentazione si manifesta una forte volontà di mantenere attivo un piccolo negozio di generi di prima necessità nella frazione di Arnago, nonostante i problemi derivanti anche dalla concorrenza esercitata dalle altre aziende degli abitati limitrofi, che garantiscono una maggiore ampiezza di gamma e freschezza dei prodotti deperibili.

Riconosciuto come le disponibilità di bilancio dell'Ente, permettono il riconoscimento di un concorso per l'esercizio in corso di €. 3.500,00.; a fronte di una richiesta di Euro 4.500,00.- con riserva di valutare in futuro, la possibilità di riconfermare l'intervento o meno a fronte della dimostrazione delle utilità conseguite.

Dato atto come la nota dell'ASUC motiva l'istanza con la volontà di assicurare l'apertura del punto vendita di prodotti alimentari al dettaglio nella frazione per almeno 5 giorni alla settimana.

Dato atto comunque come il contributo richiesto con nota dd. 23.04.2015, venga riconosciuto per le finalità generali che l'intervento persegue ma, non secondariamente, per il fatto che l'A.S.U.C. si è impegnata a vigilare sulla attività svolta dal soggetto che recentemente ha rilevato le attività da parte del vecchio gestore.

Riconosciuta la richiesta motivata e in ogni caso rientrante nelle fattispecie previste dal Regolamento sopra citato.

Ritenuto per i motivi dinanzi esposti di approvare la concessione all'A.S.U.C. di Arnago di un contributo di €. 3.500,00.-, finalizzato alla parziale copertura degli oneri in parola, vale a dire il riconoscimento di un sostegno pubblico al commercio di periferia, vero che lo stesso rappresenta ormai un tassello insostituibile fra gli interventi a favore dell'economia locale.

Evidenziato come l'intervento così riconosciuto tenga conto delle effettive disponibilità di bilancio.

Acquisiti i pareri, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa che richiede espressamente per la legittimità dell'atto che l'ASUC individui disposizioni chiare ed organiche che regolino e definiscano, tra i diversi soggetti coinvolti, i presupposti e le modalità attraverso le quali riconoscere concretamente l'incentivazione, a garanzia del corretto impiego di somme realmente necessarie per assicurare la permanenza del negozio.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPREg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di disporre, per i motivi in premessa esposti, la concessione all'A.S.U.C. di Arnago, di un contributo straordinario di €. 3.500,00.- a titolo di compartecipazione dei costi che andrà ad affrontare a sostegno degli oneri di incentivazione che la stessa erogherà per favorire la presenza di strutture commerciali di presidio e servizio in Arnago.
2. Di approvare il conseguente impegno di spesa di €. 3.500,00.-, imputandone la relativa somma al capitolo 11751 – articolo 386 – codice di bilancio 1110705 - del bilancio di previsione annuale 2015.
3. Di disporre che la liquidazione del contributo avvenga nei termini di cui all'art. 14 del regolamento comunque dietro presentazione dei criteri di riconoscimento della incentivazione e verifica del corretto adempimento dei oneri ricadenti sui privati, tanto da non procedere nel frattempo alla liquidazione di alcun acconto.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
5. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanella Giuliano

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPREg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **08.05.2015** al giorno **18.05.2015**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 19.05.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 19.05.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio